



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma in ricorso che:

- è cointestatario con la defunta madre (cfr. certificato di morte allegato) di un BF ordinario sottoscritto il 18.2.1988 del valore di L. 500.000;
- il buono è stato rilasciato su modulo serie P, con timbro Q/P; sul retro del buono non risulta indicata la misura dei nuovi tassi per i suoi ultimi dieci anni di vita, cioè per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno dall'emissione; tale errore, imputabile all'operatore dell'intermediario resistente, ha ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore sulla spettanza delle uniche condizioni chiaramente indicate per tale periodo, ovvero quelle in calce alla tabella stampata a tergo.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che - secondo quanto stabilito dall'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 - l'intermediario dovrà applicare la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale per i soli primi 20 anni di vita del buono e non per i successivi dieci.

L'intermediario costituitosi nel presente procedimento rileva che:

- il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. La controversia, infatti, ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono della serie "Q/P", emesso nell'anno 1988;
- il ricorso proposto è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF; infatti, i titoli di risparmio postale sono mezzi della raccolta del risparmio e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito, l'intermediario afferma che:

- la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro;
- ai sensi dell'art. 4 del DM 1986, nelle tabelle allegate allo stesso DM vengono indicati i "saggi" di interesse; i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (infatti, l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti, l'importo ivi indicato è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi);
- l'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi";
- con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".

L'intermediario sostiene, quindi, che:

- quale soggetto collocatore dei buoni, ha agito come previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della "serie Q/P" e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie "P";
- alla scadenza, ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, ovvero l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi sulle sollevate eccezioni di carattere preliminare.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell'8 novembre 2013, n. 5676, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "[omissis] in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»; e precisa al comma successivo che "per



strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus nell’agosto 1990 le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo alla trattazione del merito della controversia, il Collegio osserva quanto segue. Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del buono riferite all’ultimo decennio di vita dei medesimi, hanno generato il legittimo affidamento circa la validità dell’importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro: “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione” (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi “la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.



Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che "...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo".

Sul punto la giurisprudenza di merito ha evidenziato che: "Poiché l'art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, qualora l'ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella, [omissis] è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle normativamente stabilite" (Trib. Milano, 9 gennaio 2020, n. 91).

La domanda di parte ricorrente appare dunque, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del buono oggetto del presente ricorso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

Il Collegio liquida in favore del procuratore costituito € 200,00 a titolo di competenze legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO